



LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Avv. Marianna Gallucci

Diretta 19 aprile 2010

MODIFICHE AL CODICE CIVILE



Art. 37 d.lgs. n. 39/2010 *Modifiche al codice civile*

- ⇒ **Modifiche terminologiche**
da “controllo contabile” a “revisione legale/revisione legale dei conti”
- ⇒ **Interventi di modifica sostanziale**
 - ✓ art. 2409-*bis*, Revisione legale dei conti
 - ✓ art. 2427, Contenuto della nota integrativa, n.16-*bis*
 - ✓ art. 2477, Collegio sindacale e revisione legale dei conti



Interventi abrogativi-sostitutivi

- ✓ 2409-ter, *Funzioni di controllo contabile*, ora art. 14 del decreto
- ✓ art. 2409-quater, *Conferimento e revoca dell'incarico*, ora art. 13 del decreto
- ✓ 2409-quinquies, *Cause di ineleggibilità e decadenza, che continua a trovare applicazione fino all'emanazione di regolamenti attuativi del MEF*
- ✓ 2409-sexies, *Responsabilità*, ora art. 15 del decreto
- ✓ 2624 abr., 2625, 2635, ora per il revisore art. 27, 29 e 28 del decreto



SOCIETÀ NON QUOTATE E SOCIETÀ QUOTATE

Il conferimento, la revoca e le dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti, la risoluzione del contratto sono disciplinate dall'**art. 13 del d.lgs. n. 39/2010**.

Tale norma:

- ⇒ sostituisce il soppresso art. 2409-quater c.c.
- ⇒ estende quanto già disposto per le società quotate dal previgente art. 159, co. 1, T.U.F.
- ⇒ introduce rilevanti novità



Art. 13 d.lgs. n. 39/2010

**Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico,
risoluzione del contratto**

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, **su proposta motivata dell'organo di controllo**, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.



Art. 13 d.lgs. n. 39/2010

**Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico,
risoluzione del contratto**

3. L'assemblea revoca l'incarico, **sentito l'organo di controllo**, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale **secondo le modalità di cui al comma 1.**

Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.



**PROPOSTA MOTIVATA
DEL COLLEGIO SINDACALE**



- ✓ Nuova incombenza per il collegio sindacale delle società non quotate
- ✓ Condizione necessaria per il conferimento



NON PUÒ ESSERE DISATTESA DAI SOCI

I soci non possono deliberare conferendo l'incarico in modo difforme.
In caso di mancato accoglimento, il collegio sindacale deve ripetere l'*iter* formulando una nuova proposta



**PROPOSTA MOTIVATA
DEL COLLEGIO SINDACALE**



La norma in tema di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti è immediatamente operativa



La prima applicazione si avrà già con le prossime assemblee di approvazione del bilancio 2009
Ad es. in caso di scadenza per decorrenza dei termini dell'incarico di revisione legale

**INDICAZIONI OPERATIVE**

Tali indicazioni:

- ⇒ possono essere considerato meramente orientative, posto che termine e forma della proposta non sono richiesti dalla legge
- ⇒ specialmente in fase di prima applicazione della normativa, possono essere maggiormente semplificate
- ⇒ relativamente la procedura di selezione delle proposte descritte, devono essere modulate in funzione di natura, dimensioni e specificità della società sottoposta alla revisione legale dei conti

**INDICAZIONI OPERATIVE**

- 1) Il parere motivato dovrebbe essere espresso nel corso di una riunione del collegio sindacale
- 2) La proposta dovrebbe essere redatta per iscritto e depositata – se possibile – contestualmente con la relazione di cui all'art. 2429 c.c. nel termine dei quindici giorni antecedenti alla data di prima convocazione della assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio
(continua)



INDICAZIONI OPERATIVE

- 2) Specialmente in questa prima fase di applicazione della norma e considerata la recente entrata in vigore della disciplina, si ritiene che la comunicazione ai soci della proposta motivata possa essere garantita dalla sua rappresentazione in sede assembleare



INDICAZIONI OPERATIVE

- 3) Nel valutare l'ammissibilità delle "offerte" dei revisori legali o delle società di revisione debba valutarne l'**indipendenza** sia con riferimento alla società che alle parti correlate (come definite dallo IAS 24), ivi compreso il collegio sindacale



L'organo di controllo non potrà esprimere la proposta di affidamento dell'incarico di revisione legale a se stesso o a suoi singoli componenti

**INDICAZIONI OPERATIVE**

- 4) La motivazione dovrà essere per quanto possibile chiara ed oggettiva, esplicitando gli elementi essenziali della decisione assunta e l'*iter* di formazione della stessa.

In tal senso si ritiene che una buona prassi possa consistere nella comparazione delle offerte raccolte in base a criteri omogenei, ai quali i sindaci assegnino un valore in base a una scala concordata e che la decisione venga presa sulla base del maggior punteggio ricevuto.



Questi gli *step* della procedura:

- I. Definizione dei parametri di valutazione delle offerte*
- II. Individuazione di una scala di valutazione, che misuri il livello di minore o maggiore soddisfazione relativamente a ciascun parametro (ad es. punteggio da 1 a 5 da associare a ciascun parametro)*
- III. Valutazione di ciascuna offerta: a ciascun parametro si associa un determinato punteggio; si determina in tal modo il punteggio complessivo associato a ciascuna offerta*
- IV. Scelta del revisore legale (o società di revisione legale): viene scelta l'offerta alla quale risulta associato punteggio più elevato*



A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti **parametri** di valutazione delle offerte:

- a) **presenza geografica del revisore** o della società di revisione coerente con quella della società e/o del gruppo di società oggetto dell'incarico

- b) **dislocamento geografico del revisore**: esistenza di un ufficio del revisore o della società di revisione nella località in cui è la sede amministrativa della società



A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti **parametri** di valutazione delle offerte:

- c) **idoneità organizzativa**: la propensione del revisore o della società di revisione a mettere a disposizione della società un team dotato di adeguate competenze ed esperienze nei diversi gradi di responsabilità richiesti

- d) **idoneità tecniche**: conoscenza del settore e/o della singola realtà imprenditoriale, anche sotto il profilo della acquisizione delle tecniche di controllo più opportune in ragione dei processi produttivi e/o amministrativi dell'impresa



A titolo esemplificativo, si individuano i seguenti parametri di valutazione delle offerte:

- e) adeguatezza e completezza del piano di revisione**, con riguardo alle procedure illustrate, il numero di ore di lavoro preventivate e il relativo costo complessivo ed orario, al fine di evitare i fenomeni patologici possibili nel caso di sovrastima o sottostima dei compensi e del tempo da impiegare per l'incarico



PROPOSTA MOTIVATA

In sintesi, si individuano i seguenti contenuti essenziali:

- 1) Indicazione del revisore e della società di revisione prescelta
- 2) oggetto e durata dell'incarico
- 3) ammontare dei corrispettivi previsti
- 4) in caso di società di revisione, nominativo del soggetto designato quale responsabile dell'incarico
- 5) indicazione dei criteri di valutazione adottati



Art. 2409-bis, Revisione legale dei conti, modificato dall'art. 37, co. 8, d.lgs. n. 39/2010

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Art. 14 d.lgs. n. 39/2010 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

- ⇒ ripropone quanto già disposto dal soppresso art. 2409-ter c.c. (cfr. art. 37, co. 9. d.lgs. n. 39/2010)
- ⇒ non modifica il contenuto e le modalità di presentazione della relazione di revisione
- ⇒ introduce alcune significative novità



Art. 14, co. 6, d.lgs. n. 39/2010
Relazione di revisione e giudizio sul bilancio



I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati **per 10 anni dalla data della relazione di lavoro di revisione**



L'obbligo è posto a carico dei "soggetti incaricati della revisione legale dei conti" compreso il collegio sindacale



Art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2010
Responsabilità del revisore



L'azione di risarcimento nei confronti del revisore si prescrive nel termine di 5 anni dalla **data della relazione di revisione** sul bilancio d'esercizio (o consolidato) emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di responsabilità, e non più dalla data di cessazione dell'incarico stesso



**Relazione del revisore legale
ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010
(già art. 2409-ter c.c.)**



Già a partire dalla relazione di revisione sul bilancio 2009,
il revisore legale dei conti ovvero il collegio sindacale
incaricato della funzione di "controllo legale dei conti"
(come denominata nella previgente disciplina) dovrebbero
richiamare
l'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010

LE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE





Art. 27, Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, d.lgs. n. 39/2010 (già art. 2624 c.c.)

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a 1 anno.



Art. 27, Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, d.lgs. n. 39/2010

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.
3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. (...)

**Art. 28, Corruzione dei revisori,
d.lgs. n. 39/2010 (già art. 2635 c.c.)**

1. I responsabili della revisione legale, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a 3 anni.

La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

**Art. 28, Corruzione dei revisori,
d.lgs. n. 39/2010**

2. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, i quali, nell'esercizio della revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico o delle società da queste controllate, fuori dei casi previsti dall'articolo 30, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

3. Si procede d'ufficio.

SANZIONI PENALI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 29, *Impedito controllo*, d.lgs. n. 39/2010 (già art. 2625 c.c.)



1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi.
3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
4. Si procede d'ufficio.

SANZIONI PENALI

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 30, *Compensi illegali*, d.lgs. n. 39/2010 (già art. 178 TUF)

1. Il responsabile della revisione legale e i componenti dell'organo di amministrazione, i soci, e i dipendenti della società di revisione legale, che percepiscono, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione legale compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 100.000.
2. La stessa pena si applica componenti dell'organo di amministrazione, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione legale che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

SANZIONI PENALI



Art. 31, Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata revisione, d.lgs. n. 39/2010

1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione legale e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali Società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

SANZIONI AMMINISTRATIVE



Art. 24, Provvedimenti del MEF Art. 26, Provvedimenti della Consob (EIP) - non immediatamente applicabili -

In caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni da riportare nel registro:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro (Consob fino a da 10.000 a 500.000 euro)
- b) sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni
- c) revoca di uno o più incarichi di revisione legale
- d) divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a 3 anni
- e) cancellazione dal Registro di revisore legale, società di revisione o responsabile della revisione legale

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ISTITUTO
DI RICERCA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Art. 25, Procedura sanzionatoria, d.lgs. n. 39/2010

1. ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
E CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

↓ 180 gg

2. DECRETO MOTIVATO
DEL MEF DI IRROGAZIONE
DELLA SANZIONE

3. PUBBLICAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO SUL
SITO INTERNET DEL MEF

↓ 30 gg

4. OPPOSIZIONE ALLA CORTE DI APPELLO